

44 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 11601

Prot. n. 56 - Parchi

Verbale di deliberazione della Giunta Provinciale

OGGETTO:

Individuazione del Biotopo interesse provinciale denominato "Torbiera Ecchen" sensi dell'art. 5 della legge provinciale 23 1986, gennaio n. 14 -"Norme per dei salvaguardia biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale scientifico".

Il giorno 6 ottobre 1989

ad ore 9.00

nella sala delle Sedute,

in seguito a convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

in seduta ordinaria sotto la presidenza del

Presidente: Marlo Malossini

presenti:

l'assessore sostituto:

Walter Micheli

gli assessori effettivi:

Gianni Bazzanella

Aldo Degaudenz

Tarcisio Grandi

Remo Jori

Erminio Lorenzini

Vigilio Nicolini

Riccardo Ricci

Giorgio Tononi

Assenti gli assessori effettivi:

========

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione ed Enti Franco Zeni. Assiste inoltre il Dirigente del Servizio Segreteria della Giunta Renzo Leonardi.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Esente da imposta di bollo a' e si dell'art. Ab. della Tabila allegato B) del D. P. R. 25 ottobre 1972, n' 642 e s.m.

Il Relatore comunica:

la Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986, n. 14, "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico, ha avviato un'azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologia e naturalistica, definiti Biotopi.

All'individuazione sul territorio provinciale ed al loro censimento hanno concorso il Servizio Foreste, Caccia e Pesca, il Museo Tridentino di Scienze naturali, il D.E.P., la Stazione Sperimentale Agraria-Forestale di S. Michele all'Adige, il Servizio Parchi e Foreste demaniali.

La legge 23 giugno 1986, n. 14 distingue i biotopi in "Biotopi di interesse provinciale" e "Biotopi di interesse comprensoriale", e prescrive, per i primi, la procedura per la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta Provinciale.

Sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale n. 14 all'interno delle aree di interesse ambientale e naturalistico primario di cui al Piano Urbanistico Provinciale.

In data 24 maggio 1988 ed ai sensi dell'art. 5 della legge precitata, il Servizio Parchi e Foreste demaniali ha proposto al Comitato per l'Ambiente il Progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo "Torbiera Ecchen" ricadente nel C.C. di Folgaria.

La "Torbiera Ecchen", riveste un grande interesse naturalistico e scientifico; è infatti l'unico esempio di ambiente carsico noto in Trentino, nel quale sia presente anche un giacimento torboso.

La contemporanea presenza di diversi substrati determina l'esistenza di due ecosistemmi vicini tra loro ma con aspetti floristici molto differenti.

La torbiera rappresenta inoltre un insostituibile luogo di riproduzione per l'erpetofauna e per la fauna invertebrata, luogo di sosta e frequentazione per numerose specie di uccelli, come la Cesena, l'Averla piccola, l'Allodola, lo Zigolo giallo, l'Astore, lo Sparviero, la Quaglia, la Beccaccia.

Non va dimenticata infine l'importanza scientifica che questo piccolo ambiente ha svolto, attraverso l'analisi stratigrafica e pollinologica, per l'acquisizione di importanti informazione circa l'evoluzione forestale delle Alpi meridionali e le variazioni climatiche che si sono succedute nel periodo postglaciale.

La suddetta area è idonea per la ricerca scientifica e per l'educazione ed offre particolare opportunità per promuovere l'apprezzamento e la conoscenza delle zone umide da parte dei cittadini.

In data 19 agosto 1988 ed ai sensi del disposto di cui all'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, l'Assessore ha inviato gli atti progettuali ed i relativi vincoli di tutela, al Comune di Folgaria, al Comprensorio Vallagarina ed al Comitato Agricolo comprensoriale Vallagarina perchè potessero esprimere il parere di competenza.

Gli enti interpellati accettavano il principio di tutela del biotopo ed i vincoli imposti, sollecitando inoltre la necessità di addivenire al più presto all'elaborazione di un progetto finalizzato al recupero ambientale ed alla gestione dell'intera area.

In data 6 giugno 1989 la Commissione visti i pareri favorevoli espressi, propone alla Giunta provinciale l'individuazione del biotopo "Torbiera Ecchen" per una superficie di ha 8.25, come dagli atti progettuali allegati, che fanno parte integrante della presente delibera, ed i relativi vincoli di tutela.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione:

3

i

9

0 9

- vista la legge provinciale 23 giugno 1986, n.14;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1 - Ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, sono sottoposte a vincolo di bisogno le pp.ff. nel C.C. di Folgaria: 4841, 4842, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848,

4849, 4850/1, 4850/2, 4851/1, 4851/2, 4852, 4854, 4855, 4856, 4859, 4860, 4861, 4862, 4863/1, 4863/2, 4863/3, 4863/4, 4863/5, 4863/6, 4863/7, 4863/8, 4863/9, 4864/1, 4864/2, 4864/3, 4864/4, 4864/5, 4865/1, 4865/2, 4865/3, 4866/1, 4866/2, 4866/3, 4867, 4868, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4878, 4881/1, 4881/2, 4888, 5376, *16011, *16012/1, *16031, (* particelle parzialmente comprese all'interno del biotopo);

ART. 2 - L'azione di tutela degli equilibri biologici e delle componenti naturalistiche specifiche del biotopo, è compatibile con le attività economiche tradizionali (in particolar modo l'agricoltura), per cui è permesso unicamente: - la normale pratica dello sfalcio del aree attualmente coltivate a prato.

Per la conservazione, il recupero ambientale, la fruizione pubblica del biotopo, essere attuati tutti gli interventi previsti da interdisciplinare, piano specifico uno е Parchi Servizio approvato dal

demaniali.

Al fine di garantire il mantenimento della struttura e delle funzioni peculiari biotopo, è tuttavia necessario porre in essere una limitazione d'uso della risorsa ambientale che comporta necessariamente l'applicazione del 3 della disposto di cui all'art. provinciale 23 giugno 1986, n. 14.

- il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;

- il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;

- il divieto di coltivare cave e torbiere, e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tale

fine eventualmente già concesse;

In particolare non è ammesso:

- immettere, asportare, danneggiare la flora spontanea, salvo che per motivi scientifici e conservazione del biotopo, e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Foreste demaniali, a cui compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della legge provinciale 14/1986;

- abbattere, disturbare, immettere o prelevare qualsiasi specie animale, salvo che per i

motivi di cui sopra;

- immettere acque di rifiuto o che comunque possano alterare le caratteristiche peculiari del biotopo;

- usare pesticidi, erbicidi, concimazioni minerali ed organiche, che possono innescare fenomeni di eutrofizzazione, o alterare in modo permanente le caratteristiche biochimiche delle acque;

- della zona - l'attraversamento elettrodotti e linee per il Servizio telefonico;
- il sorvolo a bassa quota del biotopo con aerei ed elicotteri;
- provocare suoni, luci, rumori molesti e circolare con veicoli di qualsiasi genere per diporto;
- campeggiare, accendere fuochi, vagare cani ed altri animali domestici;
- entrare nelle zone protette al di fuori dei segnati, ad eccezione del sentieri proprietario, usufruttuario o possessore ed altro titolo ed alle persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e di gestione;
- ART. 3 L'individuazione di cui all'art. 1 riveste carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento. Pertanto le aree all'interno del biotopo possono essere oggetto di esproprio, da definire con successiva deliberazione.
- ART. 4 la relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della presente delibera;
- ART. 5 il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, al quale compete la trattazione degli affari concernente l'applicazione della provinciale 23 giugno 1986, n. 14, predisporre il necessario piano di ripristino ambientale e di gestione naturalistica.

AFFISSO	ALL'ALBO	PRETORIC
----------------	----------	----------

.=.=.=.=	dal gio	orno	13.	06.	90	**********
	al gior		-			

..../mas

IL MESSO COMUNALE

Folgaria,

Per copia conforme all'originale

1

0

a

1

'e

1

;e

i

.a

a e

te Li

ge

re i

- 6 GIU: 1996



Adunanza chiusa ad ore 10.00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.





Franco Zeni

SERVIZIO ENTRATE E CREDITO	SERVIZIO BILANCIO É RAGIONERIA			
Esercizio finanziario 19	Esercizio finanziario 1989			
Visto e prenotato l'accertamento di entrata al capitolo	Visto e prenotato d'impegno al-capitolo			
del Bilancio 19	det-Bitancio-19=			
(n. accertamento)	+a-impegno=)			
a sensi e per gli effetti dell'art. 43 L.P. 14.9.1979, n. 7.	a sensi e per gli effetti dell'art. 56 L.P. 14.9.1979, n. 7.			
Trento,	Trento, 2 ottobre 1989			
IL DIRIGENTE	IL DIRIGENTE SOST.			
Franco Debiasi	Plergiorgió Pegoretti			
	Fulvia Deanesi			

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Dirigente, su attestazione del messo,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata riportata per oggetto nell'elenco pubblicato all'albo della Provincia algiorno 10 ottobre 1989. dal giorno 8 ottobre 1989

COMUNE DI FOLGARIA AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO

dal giorno 13,06,1990 al giorno ... 28,06,1990

Folgaria, 02.07.1880

IL MESSO COMUNALE









Per copia conforme all'originale



ALLEGATO

Si vieta l'uso di prodotti gravemente lesivi dell'equilibrio biologico, in particolare:

- per i diserbi : non sono ammessi tutti i dissecanti e i prodotti a base di simazina, e tutte le atrazine in genere, tollerati sono quelli con prodotti non reisiduali.
- per le concimazioni: non sono ammessi i concimi organici ed
 inorganici fortemente inquinati da metalli
 pesanti. Fatto salvo quanto sopra sono
 ammissibili tutti i concimi organici.

 Per i concimi inorganici si deve dare la
 precedenza alle fosforiti, al nitrato
 ammonico ed al cloruro potassico; occorre
 inoltre eliminare completamente le
 disinfezioni del terreno.
- trattamenti : non sono ammessi i prodotti a base di captano e
 vinclozolin, occorre ridurre al minimo la
 deriva, con uso di lance e attrezzature
 adeguate; eliminare i topicidi: la lotta è
 consentita solo con esche al "clorofacinone".

Le presenti indicazioni possono venir modificate in funzione delle eventuali disponibilità, da parte dell'industria, di prodotti non inquinanti.

PARTE INTEGRANTE DI QUI AL PUNTO 4 DELLA DELIBERAZIONE Nº 1161D.D. - 6 SET. 1989

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

F.to — Mario Malossini —

IL DIRIGENTE GENERALE
F.to Franço Zeni —

ILDIRIGENTE — Renzo Leonardi —

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Trento, lì

IL DIRIGENTE SOST